

Prodotti tessili: precisazioni sull'applicazione dei criteri della Dec. 2014/350/UE

Al fine di evitare rallentamenti e ostacoli nella procedura di valutazione delle domande di concessione o estensione della licenza d'uso del marchio Ecolabel UE per prodotti tessili (Dec. 2014/350/UE come modificata dalla Dec. 2017/1392/UE e Dec. 2020/1805/UE) si chiarisce quanto segue:

1. Non sono accettate schede di sicurezza, rapporti di prova, dati di monitoraggio e qualsiasi altra documentazione in lingue diverse da italiano e inglese.
2. Gli esiti di eventuali verifiche di organismi indipendenti necessarie per il rispetto di alcuni criteri (esempio 6 - poliammide - e 7 - poliestere) devono essere riportati in inglese o italiano su carta intestata dell'organismo verificatore; si ricorda che il sistema prescelto e i sistemi di accreditamento connessi dell'organismo di verifica sono tenuti a soddisfare i requisiti generali delle norme EN 45011 e ISO 17065.
3. Si ricorda che i requisiti stabiliti dai criteri e dall'appendice della Dec. 2014/350/UE vanno applicati come descritto in "Valutazione e verifica" (per i criteri) e in "Requisiti di verifica" (per l'appendice): bisogna quindi attenersi alle verifiche e ai documenti ivi citati (dove applicabile).
4. L'eventuale utilizzo di metodi di prova diversi da quelli specificati nei criteri comporta la presentazione di documentazione che provi l'equivalenza con il metodo di riferimento; tale documentazione verrà sottoposta alla sezione Ecolabel del Comitato per approvazione con i conseguenti tempi necessari per la valutazione.
5. I precedenti chiarimenti valgono anche per tutte le domande di estensione, escluse quelle per sole variazioni di dimensione del prodotto.

settembre 2024